Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Lunedì, 11 ottobre** — **Numero 240**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 19 marzo 1919, stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Visti i RR. decreti 6 novembre 1919, n. 2359, e 11 marzo 1920, n. 399, riguardanti la proroga, rispettivamente, sino al 31 dicembre 1919 e al 30 giugno 1920 del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 dell'atto di transazione suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stesso;

Vista la convenzione all'uopo interceduta in data 30 giugno 1920 tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche e imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'articolo 9 della menzionata transazione 29 marzo 1919, è prorogato sino al 31 marzo 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli* FERA.

Il numero 1387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085;

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 700;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quelli del lavoro, dell'interno, della istruzione pubblica, delle poste e telegrafi, dell'industria e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni di vigilanza sulle navi-asilo e sull'Opera Nazionale di patronato per le medesime, deferite al Ministero della marina dal decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, sono devolute al Ministero del lavoro, restando però al Ministero della marina le attribuzioni e gli oneri di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto-legge Luogotenenziale.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 6 del citato decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, saranno trasferiti dal bilancio della marina a quello del lavoro.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di patronato delle navi-asilo, di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge Luogotenenziale, avrà un presidente eletto tra i membri del Consiglio stesso, e sarà assistito da un ufficio da istituirsi presso il Ministero del lavoro.

Del predetto Consiglio di amministrazione farà parte di diritto il ministro del lavoro.

Art. 4.

Le disposizioni necessarie per l'esecuzione del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, e del presente Regio decreto-legge saranno emanate con decreto Reale, su proposta del ministro del lavoro, di concerto con quelli della marina, dell'interno e della istruzione pubblica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Il numero 1398 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1510;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1510, è abrogato.

La fornitura dei carbonili nei porti italiani per piroscafi di qualsiasi bandiera sia dallo stesso carico, sia da galleggianti, sia da terra, è libera.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1323 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del Patto istitutivo della Società delle Nazioni;

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1919, nn. 1803 e 1804, d'approvazione dei trattati di pace di Versaglia e San Germano, contenenti il Patto precitato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati rappresentanti del Governo d'Italia all'assemblea della Società delle Nazioni:

S. E. il cav. di gran croce avv. Tommaso Tittoni, presidente del Senato del Regno, ministro di Stato, ambasciatore onorario di Sua Maestà il Re;

S. E. il cav. di gran croce avv. Enrico De Nicola,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Il numero 1356 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino del 20 luglio 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino comprende:
un segretario capo;
due segretari;
due applicati di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1357 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2615;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale;

Art. 1.

L'art. 3 del Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2615, è modificato come appresso:

« Per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale in materia di studi attuariali il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Matematica finanziaria (corso speciale) — Statistica (corso speciale) — Economia politica (corso speciale) — Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni — Tecnica delle assicurazioni — Scienza delle finanze (corso speciale) ».

Art. 2.

Ai corsi complementari indicati negli articoli 2 e 3 del Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2615, è aggiunto il seguente:

« Per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale in economia commerciale e industriale, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Diritto industriale (corso speciale) — Geografia commerciale (corso speciale) — Diritto ed economia sociale — Economia politica (corso speciale) — Contabilità di Stato — Legislazione comparata della previdenza e delle associazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1382 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla Regia nave sussidiaria *Cortellazzo* viene assegnato il nome di *Europa* col quale resta inscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26

VITTORIO EMANUELE

Il numero 1388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti cacciatorpediniere già appartenenti alla cessata marina austro-ungarica, e assegnati all'Italia in esecuzione di accordi interalleati, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendo i nomi a fianco di ciascuno indicati:

Tatra (*Fasana*).
Balaton (*Zenson*).
Lika (*Cortellazzo*).
Csepel (*Muggia*).
Orjen (*Pola*).
Triglav (*Grado*).
Uszoch (*Monfalcone*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re**, *in udienza del 19 settembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 280,000 occorrenti al Ministero del tesoro.*

SIRE!

Per provvedere a lavori speciali di contabilità presso taluni servizi dipendenti dal Ministero del tesoro e per alimentare la dotazione del fondo per spese d'ufficio della stessa Amministrazione centrale, in vista di necessità non differibili, il Consiglio dei ministri, atteso il carattere delle spese e l'urgenza di rimediare alle insufficienti normali dotazioni dei relativi capitoli ha deliberato, giusta la facoltà consentita con l'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1920-921 la somma di L. 280,000, da assegnarsi nel bilancio del suddetto Ministero per L. 80,000, in aumento del fondo spese d'ufficio, e per L. 200,000, in aumento del capitolo concernente spese per i servizi del tesoro.

Lo schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra intende a dare effetto al provvedimento.

Il numero 1393 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,763,820, rimane disponibile la somma di L. 8,236,180;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire duecentottantamila (L. 280.000), da assegnarsi ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1920-921:

Cap. n. 71. Spese d'ufficio del Ministero	80,000 —
Cap. n. 95. Spese pei servizi del tesoro	200,000 —
	280,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re**, *in udienza del 19 settembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 592.900 occorrenti ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri.*

SIRE!

Allo scopo di provvedere ad alcuni bisogni manifestatisi nelle Amministrazioni del tesoro e degli affari esteri, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare le occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Dei bisogni di cui trattasi e dei motivi che li occasionarono è dato qui appresso un cenno sommario:

Ministero del tesoro - L. 208.900 per compensi di lavoro straordinario, in base alla nuova misura di retribuzione, al personale in genere ed a quello di basso servizio in ispecie; per indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, per spese di carattere generale (posta, telegrafo, casuali) e per corrispondere le nuove indennità di cui al R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166, agli addetti ai Gabinetti.

Ministero degli affari esteri - L. 384.000 per spese varie d'ufficio e casuali, per manutenzione del palazzo della Consulta; per sussidio all'ospedale italiano « Giuseppe Garibaldi » in Tunisi e per

contributi per le missioni archeologiche in Asia Minore, a Rodi ed in Egitto, nonchè per aumento di contributi nelle spese d'ufficio alla Corte arbitrale dell'Aja, dell'ufficio internazionale contro la tratta degli schiavi in Zanzibar e dell'ufficio internazionale d'igiene pubblica a Parigi.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, intende a dare effetto al provvedimento.

Il numero 1394 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L 3,043,820 rimane disponibile la somma di L. 6,956,180;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire cinquecentonovantaduemilanovecento (592.900) da assegnarsi ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 58. Compensi vari al personale della presidenza del Consiglio dei ministri	10.000 —
Cap. n. 71. Spese d'ufficio del Ministero	27,400 —
Cap. n. 98 Retribuzione e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc.	25,000 —
Cap. n. 104. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	5,000 —
Cap. n. 105. Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	15,000 —
Cap. n. 111. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi.	30,000 —
Cap. n. 113. Spese postali	8,000 —
Cap. n. 116. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri, ecc.	50,000 —
Cap. n. 117. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	16,500 —
Cap. n. 118. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	17,000 —
Cap. n. 125. Spese casuali	5,000 —

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio.	106,000 —
Cap. n. 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta, ecc.	40,000 —
Cap. n. 14. Spese casuali	18,000 —
Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali, ecc.	50,000 —
Cap. n. 30. Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc.	50,000 —
Cap. n. 31. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, ecc.	120,000 —
	592,900 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 19 settembre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 420.000 occorrenti ai Ministeri del tesoro e dell'interno.

SIRE!

Il manifestarsi di alcune urgenti occorrenze nelle Amministrazioni del tesoro e dell'interno, ha indotto il Consiglio dei ministri di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, autorizzando di prelevare le occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Le occorrenze di cui trattasi traggono origine dalle seguenti cause:

Ministero del tesoro.

L. 405.000: per L. 400.000 dalla necessità di provvedere al pagamento delle retribuzioni di lavoro straordinario al personale delle Delegazioni del tesoro, ed a quello destinato in sussidio delle Delegazioni stesse, per la esecuzione di recenti provvidenze legislative; per L. 5000 per far fronte a spese casuali.

Ministero dell'interno.

L. 15.000 per corrispondere l'aumento di assegni ed indennità agli addetti ai Gabinetti di cui al R. decreto 14 settembre 1920, n. 1166.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, provvede all'autorizzazione dell'indicato prelevamento.

Il numero 1395 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3,636,720, rimane disponibile la somma di L. 6,363,280;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire quattrocentoventimila (L. 420,000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 95. Spese pei servizi del tesoro	200,000 —
Cap. n. 98-*bis* (nuovo). Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici ivi eventualmente distaccati per lavori straordinari, occorrenti presso dette Delegazioni, per la esecuzione di recenti provvidenze legislative	200,000 —
Cap. n. 125. Spese casuali	5,000 —

Ministero dell'interno.

Cap. n. 34. Ministero – Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	15,000 —
	420,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vibonati (Salerno).

SIRE!

In seguito a dissidi sorti in seno al Consiglio comunale di Vibonati, nel maggio scorso otto sui venti consiglieri comunali assegnati al Comune rassegnarono le dimissioni, e poichè, in conseguenza di ciò, la rappresentanza normale venne a trovarsi in condizioni di non poter funzionare, essendo un consigliere già dimissionario in precedenza, altri assente e tre morti, il prefetto decato il Consiglio comunale al fine di procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione normale.

Senonchè, diramati gli avvisi di convocazione, si determinò nel paese una viva agitazione che, mentre indusse gli altri sei consiglieri in carica a rassegnare anche le proprie dimissioni, esplose in una pubblica dimostrazione promossa dall'Associazione dei combattenti per protestare contro il possibile ritorno dell'Amministrazione ordinaria.

In tali condizioni, poichè il ritorno della rappresentanza elettiva al governo del Comune potrebbe determinare gravi conseguenze, che, specie nelle eccezionali contingenze del momento, è necessario prevenire ed evitare, si rende indispensabile per ragione d'ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un commissario Regio.

Ed avendo il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 agosto 1920 espresso al riguardo parere favorevole ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vibonati, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Sarcinelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI CARRO (Genova)

AVVISO

Si rende noto, a chiunque possa avervi interesse, che la transazione stipulata il 15 luglio 1920 presso la prefettura di Genova fra il rappresentante della Commissione Reale e i creditori del comune di Carro, in provincia di Genova, è stata definitivamente approvata in seduta 30 luglio 1920 dalla suddetta Commissione a sensi dell'art. 25 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, e dalle LL. EE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 0[0	407369	Zani Maria fu Giuseppe, moglie di Rossi Alessandro fu Luigi, domic. a Livorno . . . . L.	147 —
»	407370	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	407371	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
Cons. 5 0[0 (1917)	49607	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	255 —
»	61963	Pia Opera « Legato Foglio » amministrato dalla Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	140 —
»	61964	Pia Opera Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . »	110 —
»	77933	Legato Foglio di Bagolino (Brescia), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	5 —
»	79829	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia), per il legato Bazzani sac. Bortolo . . . . »	455 —
Cons. 5 0[0 (1917)	87639	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	105 —
Cons. 4,50 0[0	7349	Intestata come la precedente . . . . »	2472 —
»	7350	Intestata come la precedente, pel legato Cosi Francesco . . . . »	84 —
»	7351	Intestata come la precedente, pel legato Foglio . . . . »	2220 —
»	27940	Intestata come la precedente . . . . »	33 —
»	34217	Intestata come la precedente . . . . »	39 —
»	39399	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	39846	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	189 —
»	41215	Intestata come la precedente, pel legato Foglio . . . . »	63 —
»	41217	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	84 —
»	44483	Intestata come la precedente . . . . »	18 —
»	52114	Intestata come la precedente . . . . »	186 —
»	52115	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	56045	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	56437	Intestata come la precedente . . . . »	84 —
3,50 0[0	263380	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
»	293809	Intestata come la precedente . . . . »	77 —
»	444242	Intestata come la precedente . . . . »	38 50
»	444427	Legato Foglio amministrato dalla Congregazione di carità di Bagolino (Brescia). . . . . »	129 50
»	446105	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	49 —
»	466200	Legato Foglio di Bagolino (Brescia), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 0[0	479033	Legato Foglio, amministrato dalla Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . L.	7 —
»	505448	Legato Foglio in Bagolino (Brescia), amministrato dalla locale Congregazione di carità. . . . . »	17 50
»	510708	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	7 —
»	511763	Intestata come la precedente, pel legato Foglio . . . . »	31 50
»	512140	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	3 50
»	519884	Intestata come precedente, per l'eredità Bazzani. . . . . »	59 50
»	524998	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	161 —
»	537361	Intestata come la precedente . . . . »	217 —
»	539019	Intestata come la precedente . . . . »	94 50
»	544580	Intestata come la precedente . . . . »	31 50
»	567668	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia), pel legato Foglio »	21 —
»	568712	Intestata come la precedente . . . . »	287 —
»	572668	Congregazione di Bagolino (Brescia), pel legato Bazzani . . . . »	35 —
»	575512	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	24 50
»	594756	Intestata come la precedente . . . . »	325 50
»	597363	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia), pel legato Foglio »	206 50
»	637017	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	644933	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	653467	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	3 50
»	654536	Intestata come la precedente . . . . »	10 50
»	665595	Legato Foglio amministrato dalla Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	35 —
»	665685	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	73 50
»	686799	Legato Foglio di Bagolino (Brescia), amministrato dalla locale Congregazione di carità. . . . . »	73 50
»	706239	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	10 50
»	714361	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
3,50 0[0 (1902)	31803	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) . . . . »	77 —
3,50 0[0	79148	Aicardi Marco fu Matteo, dom. a Finalborgo (Genova) . . . . . »	24 50
»	386286	Zanetti Martino fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Bordiga Lucia fu Stefano, ved. Zanetti, dom. a Bagolino (Brescia) . . . . »	38 50
»	386287	Zanetti Antonia fu Stefano, minore, ecc., come la precedente . »	38 50
»	386288	Zanetti Maria fu Stefano, minore, ecc., come la precedente . . »	38 50
»	679791	Melzani Giacomo fu Giacomo, interdetto sotto la tutela della moglie Sueri Annunziata di Carlo, dom. in Bagolino (Brescia). »	119 —
»	31423	Congregazione di San Vincenzo Ferreri in Frattamaggiore (Napoli), rappresentato dall'amministratore pro-tempore. . . . »	10 50
»	49603	Congregazione di San Vincenzo del comune di Frattamaggiore, rappresentata dal superiore pro-tempore . . . . »	10 50
»	126848	Iacona Maria fu Giuseppe, moglie di Crisa Giuseppe, domic. in Palermo. Vincolata . . . . »	21 —
	1605	Comune di Fauglia (Pisa) . . . . »	60 —
Debito redimib. 0[0	1604	Intestata come la precedente . . . . »	9 —
	1606	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
Cons. 3 0[0	52499	Comune di Fauglia (Pisa) . . . . »	30 —
»	53626	Intestata come la precedente . . . . »	33 —
3,50 0[0	258797	Gherardi Vittorio fu Vincenzo, dom. a Fauglia (Pisa). Vincolata »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	551526	Comune di Fauglia (Pisa)	L.	56 —
Cons. 5 0[0 (1917)	71905	Rampone Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Torino	»	720 —
P. N. 5 0[0	4524 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Secondi Claudia fu Gio. Battista, ved. di Guattari Augusto, dom. in Roma Per la proprietà: Guattari Adelia fu Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Secondi Claudia, ved. Guattari Augusto, dom. in Roma.	»	725 —
»	4525 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente Per la proprietà: Guattari Lina, ecc., come per la proprietà precedente.	»	725 —
»	4526 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente Per la proprietà: Guattari Fernando, ecc., come la proprietà precedente.	»	725 —
»	4527 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente Per la proprietà: Guattari Mario, ecc., come la proprietà precedente.	»	725 —
»	28203	Mormino Giuseppe fu Luigi, dom. in Termini Imerese (Palermo)	»	595 —
3 0[0	30071	Prepositura sotto il titolo di San Felice nel comune di Poggio Picenze (Aquila)	»	3 —
3,50 0[0	266920	Giani Giuseppa fu Salvatore, moglie di Vutano Giuseppe, domic. in Partinico (Palermo)	»	147 —
»	328724	Intestata come la precedente	»	21 —
»	123659	Ponti Lucia fu Salvatore ved. Giani Salvatore, domic. in Partinico (Palermo)	»	52 50
4,50 0[0	7352	Istituto scolastico di Bagolino (Brescia) amministrato dalla Congregazione di carità	»	741 —
»	30773	Congregazione di carità di Bagolino (Brescia) per l'Istituto scolastico	»	21 —
»	41216	Istituto scolastico amministrato dalla Congregazione di carità di Bagolino (Brescia)	»	30 —
3,50 0[0	435353	Pia opera Istituto scolastico di Bagolino (Brescia) amministrato dalla locale Congregazione di carità	»	3 50
»	519885	Istituto scolastico di Bagolino (Brescia) amministrato dalla Congregazione di carità	»	10 50
»	541240	Intestata come la precedente	»	7 —
»	561000	Pia opera Istituto scolastico di Bagolino (Brescia) amministrato dalla locale Congregazione di carità	»	301 —
»	567669	Istituto scolastico di Bagolino (Brescia) amministrato dalla Congregazione di carità	»	10 50
»	595302	Istituto scolastico di Bagolino (Brescia)	»	10 50
»	621119	Intestata come la precedente	»	10 50
»	650270	Istituto scolastico di Bagolino (Brescia) amministrato dalla locale Congregazione di carità	»	24 50
Cons. 5 0[0	86912	Intestata come la precedente	»	30 —
P. N. 4,50 0[0	9648	Pistoia Firenze di Ottavio, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Collesalvetti (Pisa)	»	4 50
»	9649	Pistoia Leone di Ottavio, minore, ecc. come la precedente	»	9 —

Roma, 31 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 0/0	1811	Beneficio parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano di Ciconicco, frazione del comune di Fagagna (Udine) . . . . L.	4 50

Roma, 1° ottobre 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 13).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 %	2265	260 —	*Credentino* Antonio fu Antonio, minore sotto la tutela di Laozza Pasquale fu Francesco, domic. in Afragola (Napoli)	*Credendino* Antonio fu Antonio, ecc., come contro.
»	68416	175	*Bertini* Serafino fu Francesco, dom. in Palermo	*Bertino* Serafino, ecc., come contro.
»	72035	550 —		
»	95234	1450 —		
»	43059	1125 —		
»	87297	1000 —		
»	140708	25 —	*Giambroni Angelo* fu Domenico e di Tizani Rosa, dom. a San Salvatore Monferrato (Alessandria)	*Giambruno Angela-Maria* fu Domenico, *moglie di Astori Lorenzo*, domic., come contro.
3.50 %	381188	126 —	Peirano Giovanna, moglie di Musante Giacomo, Agostino, Maria, moglie di Ghiglione Girolamo, Colombina, nubile, Giovanni Battista e *Luigina*, minorenne sotto la tutela di Ghiglione Girolamo di Domenico, fratelli e sorelle fu Giuseppe, dom. a Genova, eredi indivisi del loro padre Giuseppe Peirano fu Angelo con vincolo d'usufrutto	Peirano Giovanna, moglie di Musante, Giacomo, Agostino, Maria, moglie di Ghiglione Girolamo, Colombina, nubile, Giovanni Battista ed *Enrichetta*, minorenne sotto la tutela di Ghiglione Girolamo di Domenico, fratelli e sorelle fu Giuseppe, dom. a Genova, eredi indivisi del loro padre Giuseppe Peirano fu Angelo, con vincolo d'usufrutto.
3.50 %	270275	294 —	Asinari *Luigi*, Giustino, *Felicina* e *Giuseppina* di Andrea, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Genova	Asinari *Azio Luigi*, Giustino, *Felicita*, e *Margherita* di Andrea, minore ecc., come contro
»	248652	609 —	Asinari Azio Luigi, Giusto, Felicita e *Giuseppina* di Andrea, minori ecc., come la precedente	Asinari Azio Luigi, Giusto, Felicita e *Margherita* di Andrea, minori ecc., come contro
»	303738	178 50		
»	303739	255 50		
»	423729	45 50	Asinari *Luigi* di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino	Asinari *Azio Luigi* di Andrea, minore ecc., come contro
»	423732	45 50	Asinari *Giuseppina* di Andrea, minore ecc., come la precedente	Asinari *Margherita* di Andrea, minore ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 settembre 1920

Per il direttore generale: CAPUTO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 9 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	163 30	New York	24 19
Londra	85 34	Berlino	39 —
Svizzera	392 12	Vienna	—
Spagna	—	Praga	—

Oro 338 36

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	68.27	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	70.97	—

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 agosto 1920:

Balocco Carlo, applicato, è nominato applicato nelle Delegazioni del tesoro con lo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 16 agosto 1920.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Olivieri cav. dott. Umberto, primo segretario, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 21 agosto 1920.

Marinucci Umberto, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 9 luglio 1920, con l'assegno annuo di L. 1458,33.

Con decreto Presidenziale del 31 agosto 1920:

Lucci Francesco, usciere, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a domanda, a decorrere dal 1° agosto 1920, con l'assegno annuo di L. 1640.

Guglielmotti Alessandro, usciere, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 agosto 1920, con l'annuo assegno di L. 920.

Con decreto Presidenziale del 10 settembre 1920:

Marcucci Tullio, usciere, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 20 agosto 1920, con l'assegno annuo di L. 1093.33.

CONCORSI

Concorso alla cattedra di scienze fisiche e naturali del R. Istituto delle Signore Montalve alla Quiete

La Commissione amministrativa, in conformità della deliberazione del 31 maggio 1920, ed in applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623, della tabella *N* approvata col Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843, e del regolamento di questo R. Istituto per i concorsi alle cattedre per le scuole complementari e normali deliberato il 6 aprile 1910;

RENDE NOTO:

E' aperto un concorso alla cattedra per l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali nella scuola complementare e normale di questo R. Istituto, con l'annuo stipendio di L. 4000, mercè l'osservanza delle seguenti norme regolatrici:

Art. 1.

Il concorso ha luogo per titoli, e, nel caso che si ritenga opportuno, potrà essere aggiunta una prova d'esami.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente della Commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica, la domanda in carta bollata da lire una, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria e diploma che abiliti all'insegnamento delle scienze fisiche e naturali o certificato di cui all'art., 2 comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° doppio elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti suindicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte e in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Le copie autentiche che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali debbono essere redatte secondo le disposizioni sul bollo.

Art. 3.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo il termine come sopra stabilito e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazione o parte di esse.

Art. 4.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine o insufficienza fisica o per negligenza.

Art. 5.

L'eletto dovrà dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni dall'avvenuta partecipazione ufficiale della nomina, ed assumere il servizio immancabilmente il giorno che gli verrà indicato. In mancanza di detta accettazione o di assunzione del servizio nel giorno stabilito, s'intenderà senz'altro rinunziatario e decadrà da ogni di-

ritto senza bisogno di diffida nè di alcun altro atto amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Il consigliere anziano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1913, num. 50, e 14 giugno 1914, num. 568;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 250 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Non sono ammessi al concorso:

1° coloro che compiono gli anni 21 al di là del giorno stabilito per cominciare le prove di esame;

2° coloro che compiono gli anni 35 dopo che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 ottobre 1920.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b) e d) del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 30 gennaio 1913, n. 50.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi, in qualunque tempo tenuti, furono dichiarati non idonei per qualsiasi causa, o si ritirarono dopo aver preso parte ad alcuna od alcune delle prove scritte ed orali e non riportarono nelle medesime almeno sei voti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, e le disposizioni contenute nel R. decreto 30 gennaio 1913, n. 50, con le modificazioni disposte dal R. decreto 14 giugno 1914, n. 568, e da R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo;

c) diritto penale;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20, 21, 22 dicembre 1920, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno conseguito almeno sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 77 punti sopra 110 e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che, avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso. La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di lire duecentocinquanta mensili.

Art. 11.

Compiuti almeno tre mesi di tirocinio effettivo, gli uditori anzidetti saranno nominati giudici o sostituti procuratori del Re con le norme indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269.

Roma, 23 settembre 1920.

Il ministro
FERA.

2

Direttore: [illegible] R[illegible] E[illegible] — Tipografia delle Mantellate — ZUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*